ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELL'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI E SERVIZI PORTUOLI

Art. 5

Obblighi del datore di lavoro in ordine alla prevenzione incendi evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

Il datore di lavoro, nel corso delle operazioni e dei servizi portuali, deve:

a) prevedere, in caso di operazioni nave-nave, un mezzo nautico o idoneo mezzo collettivo di salvataggio allo scopo di garantire sia l'evacuazione dei lavoratori sia l'eventuale trasporto di infortunati;

b) avvalersi del "servizio integrativo antincendio portuale", di cui alla legge 13 maggio 1940, n.690 ed alla legge 27 dicembre 1973, n.850, in tutti i casi previsti dall'Autorita' in regolamenti od ordinanze, emanati su conforme parere del comandante provinciale dei vigili dei fuoco, ferma restando la possibilita' di avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Versione in vigore dal 24 agosto 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli
Estremi	Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272
Titolo	I — Principi generali in materia di sicurezza e igiene del lavoro inerenti le operazioni e i servizi portuali
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-272-1999/art-5-obblighi-del-datore-di-lavoro-in-ordine-alla-prevenzione-incendi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it